

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) L'Azienda Mediterranea Gas e Acqua SpA (AMGA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione.
- 3) La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — AEM/Commissione

(Causa T-301/02) (¹)

(«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Aiuti esistenti o aiuti nuovi — Art. 87, n. 3, lett. c), CE»)

(2009/C 180/70)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: AEM SpA (Milano) (rappresentanti: avv.ti A. Giardina, C. Croff, A. Santa Maria e G. Pizzonia)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: ASM Brescia SpA (Brescia) (rappresentanti: avv.ti G. Caia, V. Salvatori, N. Pisani e F. Capelli)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di

Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La AEM SpA è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle della Commissione.
- 3) La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 — Acegas/Commissione

(Causa T-309/02) (¹)

(«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Mancanza di incidenza individuale — Irricevibilità»)

(2009/C 180/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Acegas-APS SpA, già Acqua, Eletticità, Gas e servizi SpA (Acegas) (Trieste) (rappresentanti: avv.ti F. Devescovi, F. Ferletic, L. Daniele, F. Spitaleri e S. Gobato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.

2) *La Acegas-APS SpA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 289 del 23.11.2002.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 11 giugno 2009 —
ASM Brescia/Commissione**

(Causa T-189/03) (¹)

«Aiuti di Stato — Regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato — Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato comune — Ricorso di annullamento — Incidenza individuale — Ricevibilità — Art. 87, n. 3, lett. c), CE — Art. 86, n. 2, CE»

(2009/C 180/72)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: ASM Brescia SpA (Brescia) (rappresentanti: F. Capelli, F. Vitale e M. Valcada, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: V. Di Bucci, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento degli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE, relativa all'aiuto di Stato relativo alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico (GU 2003, L 77, pag. 21).

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La ASM Brescia SpA sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.*

(¹) GU C 184 del 2.8.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 19 giugno 2009 —
Socratec/Commissione**

(Causa T-269/03) (¹)

«Concorrenza — Concentrazioni — Mercato dei sistemi di telematica stradale — Ricorrente dichiarata fallita in corso di giudizio — Venir meno dell'interesse ad agire — Non luogo a provvedere»

(2009/C 180/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH (Ratisbona) (rappresentanti: M. Adolf e M. Lüken, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente S. Rating, poi A. Whelan e K. Mojzesowicz, infine K. Mojzesowicz e X. Lewis, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV (Waarle, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Berrisch e D.W. Hull, solicitor)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Daimler AG, già DaimlerChrysler AG (Stoccarda, Germania); Daimler Financial Services AG, già DaimlerChrysler Services AG (Berlino, Germania); Deutsche Telekom AG (Bonn, Germania); Toll Collect GmbH (Berlino) (rappresentanti: J. Schütze e A. von Graevenitz, avvocati) e Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.-D. Quassowski e S. Flockermann, poi M. Lumma, agenti, assistiti da U. Karpenstein e A. Rosenfeld, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 aprile 2003, 2003/792/CE, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con l'accordo SEE (Caso COMP/M.2903 — DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV) (GU L 300, pag. 62)

Dispositivo

1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*

2) *Socratec — Satellite Navigation Consulting, Research & Technology GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla Commissione, da Daimler AG, Daimler Financial Services AG, Deutsche Telekom AG e Toll Collect GmbH.*

3) *Qualcomm Wireless Business Solutions Europe BV sopporterà le proprie spese.*